

ALLEGATO 1 alla Relazione sul Governo societario

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

(ex art. 5.4 del regolamento di governance delle società partecipate dall'Automobile Club del Ponente Ligure)

L'articolo 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC, riprendendo il contenuto degli artt. 6 co.2 e 14 del D.lgs. n.175/2016¹, prevede che l'organo amministrativo della società "... *predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito di programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di rischi di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause attraverso un idoneo piano di risanamento; - predispone annualmente e, contestualmente al bilancio di esercizio, presenta all'Assemblea dei soci una relazione sul governo societario indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti, dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali strumenti di governo societario con quanto disposto dalla normativa applicabile.*"

In conformità alle richiamate disposizioni, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 04 giugno 2021; il Programma rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

¹Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. n.175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- Crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- Crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

La Società eroga i propri servizi in un contesto a ridotta competitività e, stante le ridotte dimensioni sia strutturali che organizzative, si avvale del controllo del solo revisore monocratico. Sono assenti attività che possano rinviare al concetto di propensione al rischio quali strategie di investimento (come per esempio di trading) tali da riflettersi sulle finanze quotidiane. Il sistema di controllo interno dei rischi aziendali della Società si avvale degli strumenti e delle funzioni di seguito riportati.

2.1. Il Piano Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Il Piano Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) è adottato dall'Ente Socio e integra una sezione dedicata alla Società, la quale ha nominato il proprio RPCT che collabora con quello dell'Ente Socio con funzioni di monitoraggio delle attività soggette a rischio, responsabile del protocollo informatico e della formazione del personale interno.

2.2. Sistema di gestione della Sicurezza e Privacy

Il sistema di gestione della sicurezza adottato dalla Società ex D.lgs. n.81/2008 è costantemente monitorato ed aggiornato secondo quanto previsto dal Documento di valutazione dei rischi e, per quanto riguarda gli aggiornamenti e la formazione del personale il relativo servizio di RSPP è affidato mediante un incarico esterno ad un professionista di comprovata competenza. La Società è classificata come impresa a basso rischio, presso ogni sede operativa è nominato un addetto antincendio e un addetto primo soccorso. E' stato altresì adottato il protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro. Il personale osserva e fa osservare all'utenza le prescrizioni adottate dalla Società in materia di prevenzione e di utilizzo dei DPI. La Società si è dotata, presso i locali di ogni sede operativa, di un **sistema di sanificazione delle superfici e degli ambienti SHU - (Sanitary Habitat Unit)** su indicazione dell'RSPP.

Per quanto riguarda il sistema di gestione della privacy ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n.196/2003, la Società ha provveduto alla nomina del DPO ed al personale è stata fornita puntuale informativa circa il trattamento dei dati personali sia dei dipendenti che dell'utenza in generale così come sono adeguata formazione attraverso i corsi tenuti dallo stesso DPO in materia.

2.3. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di gestione interno dei rischi

Gli attori del sistema di gestione interno dei rischi sono il Consiglio di Amministrazione, il Revisore monocratico, i responsabili delle aree funzionali, i responsabili delle sedi operative.

Il sistema di controllo Interno e di gestione dei rischi è l'insieme di strumenti, norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, attraverso un adeguato processo di monitoraggio dei principali rischi e la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la circolazione delle informazioni. Il corretto funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi si basa sulla proficua interazione nell'esercizio dei compiti tra le funzioni aziendali di controllo. A tal fine, è prevista la presenza alle riunioni del Consiglio di amministrazione del Revisore e dei funzionari coinvolti nelle pratiche all'ordine del giorno. Inoltre è favorita la presenza di tutti i soggetti del controllo interno nelle riunioni relative alla fase di programmazione delle attività annuali e quelle periodiche di controllo e monitoraggio dell'attività.

3. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;
- analisi di indicatori qualitativi.

La società ha individuato gli indicatori ritenuti più idonei a monitorare la propria situazione di rischio d’impresa, tenendo conto delle proprie caratteristiche, ed in particolare:

- la società opera in un mercato regolamentato, il cui accesso è limitato a soggetti autorizzati;
- la società è sottoposta a controllo analogo da parte del Socio unico ed è soggetta al rispetto delle regole e dei principi stabiliti nel Regolamento di governance, vincolanti sulle proprie scelte strategiche. In particolare, ai fini della presente analisi, si rammentano l’obbligo di svolgere almeno l’80% della propria attività a favore dell’Ente controllante - a condizioni economiche stabilite su base convenzionale - e le limitazioni alla distribuzione di utili, così come previste dal Contratto di servizio con l’Ente socio.

3.1. Analisi di indici e margini di bilancio

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare il capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio riportati di seguito nell’**Allegato A**.

Nel successivo **Allegato B** sono riportate le soglie di rilevanza/allerta per ciascuno dei predetti indici, con individuazione del livello di rischio “ponderato e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza.

ANALISI INDICI E MARGINI

Denominazione	Formula	Anno n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
STATO PATRIMONIALE					
Indice di disponibilità (Quoziente di disponibilità)	Attività correnti/Passività correnti				
CONTO ECONOMICO					
EBITDA Margin	MOL/Valore della produzione				
ALTRI INDICI E INDICATORI					
Solidità finanziaria	Flusso di cassa della gestione operativa/Totale Attivo				
INDICATORI PROSPETTICI SINTETICI					
Debito scaduto verso dipendenti ¹	Debiti per retribuzioni scadute da almeno 30 gg/retribuzioni complessive mensili				
Debito scaduto verso fornitori ²	Debiti vs fornitori scaduti da almeno 120 gg/totale debiti non scaduti				
Debito verso istituti di previdenza ed erario ³	Debiti previdenziali + debiti tributari/Totale Attivo				

¹ Tale indicatore dovrebbe risultare sempre inferiore al 25%, come proposto dal documento del CNDCEC.

² Tale indicatore dovrebbe risultare sempre inferiore al 50%, come proposto dal documento del CNDCEC.

³ La parte scaduta di tale debito merita una specifica analisi sulla base delle metodologie previste dell'art. 15, co.2, del Codice della Crisi di impresa.

SOGLIE DI ALLERTA

Denominazione	Formula	Soglie di allerta*	Anno corrente n	Scostamento
STATO PATRIMONIALE				
Indice di disponibilità (Quoziente di disponibilità)	Attività correnti/Passività correnti	<0,7		
CONTO ECONOMICO				
EBITDA Margin	MOL/Valore della produzione	<0%		
ALTRI INDICI E INDICATORI				
Solidità finanziaria	Flusso di cassa della gestione operativa/Totale Attivo	<0%		
INDICATORI PROSPETTICI SINTETICI				
Debito scaduto verso dipendenti ¹	Debiti per retribuzioni scadute da almeno 30 gg/retribuzioni complessive mensili	>25%		
Debito scaduto verso fornitori ²	Debiti vs fornitori scaduti da almeno 120 gg/totale debiti non scaduti	>50%		
Debito verso istituti di previdenza ed erario ³	Debiti previdenziali + debiti tributari/Totale Attivo	>12%		

¹ Tale indicatore dovrebbe risultare sempre inferiore al 25%, come proposto dal documento del CNDCEC.

² Tale indicatore dovrebbe risultare sempre inferiore al 50%, come proposto dal documento del CNDCEC.

³ La parte scaduta di tale debito merita una specifica analisi sulla base delle metodologie previste dell'art. 15, co.2, del Codice della Crisi di impresa.

3.2. Analisi di indicatori qualitativi

L'organo amministrativo, ad integrazione degli indicatori quantitativi di natura contabile di cui al paragrafo 3.1, ha individuato un set di indicatori qualitativi nell'ambito delle seguenti aree di rischio:

- Rischi Strategici;
- Rischi di Processo;
- Rischi Finanziari.

Si riportano di seguito per ciascuna area di rischio le possibili tipologie/classi di rischio rilevate nella Società in relazione al contesto in cui la stessa opera. Per ciascuna tipologia/classe di rischio sono stati poi individuati i rischi specifici, il grado di propensione a ciascuna tipologia/classe di rischio e le strategie aziendali previste per fronteggiare i predetti rischi nonché i soggetti responsabili dell'adozione delle predette strategie e del relativo monitoraggio. Lo schema tipo è riportato nell' **Allegato C**.

**SCHEMA TIPO DI MAPPATURA DEI RISCHI
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Allegato C

Area	Tipologia/Classe	Rischi rilevati	Definizione dei rischi rilevati	Numero rischi	Propensione al rischio	Strategia aziendale per il controllo dei rischi
Strategica	Ambientale	Rischio connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (es. eventi catastrofici, idrogeologici, sismici) non garantiti da polizze assicurative, che possano comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali				
	Errata gestione degli investimenti e del patrimonio	Rischio legato ad un'inefficiente/inefficace gestione del patrimonio aziendale ovvero all'assunzione di decisioni di investimento che determinino una riduzione della redditività aziendale				
Di processo	Rispetto di leggi, delle normative e dei contratti	Rischio che il mancato rispetto delle normative in vigore esponga la Società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative influenzino in modo significativo l'attività di impresa				
	Contrattualistica	Rischio connesso alla possibilità che vengano commesse irregolarità nella gestione dei contratti				
	Disposizioni interne	Rischio legato alla possibilità che vengano assunte decisioni o azioni contrarie a quanto previsto da disposizioni interne della società stessa				
Finanziaria	Liquidità	Rischio che l'impresa non sia in grado di avere a disposizione i fondi necessari per adempiere alle obbligazioni in scadenza				
	Controparti finanziarie	Rischio connesso alla possibilità che le controparti finanziarie con cui la società opera non ottemperino alle obbligazioni assunte nei modi e nei tempi previsti dal contratto				
	Tasso finanziario	Rischio legato alla possibilità che le variazioni dei tassi di interesse di mercato comportino incrementi del costo dei finanziamenti sottoscritti dall'impresa				
	Rischi connessi alle operazioni di finanziamento della società e investimenti diretti	Rischio connesso alla capacità di gestire e monitorare i flussi di cassa del sistema aziendale necessari per lo svolgimento delle attività pianificate e per il raggiungimento degli obiettivi previsti				

4. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo redige con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma. Nella relazione sono riportate le valutazioni del monitoraggio effettuato e le relative conclusioni sul grado di rischio rilevato (attuale/probabile/possibile/da escludere).

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo monocratico di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate vengono portate a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC (che recepisce le disposizioni di cui all'art. 14, co. 2, D.lgs. n.175/2016) e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati, formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi delle predette disposizioni normative e regolamentari.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Imperia, 04 giugno 2021

LA PRESIDENTE
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)
- Firma Digitale -